



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/LEG/cr

Roma, 10 marzo 2022

**Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Rimini**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 50/2022 – Cancellazione e radiazione dall'Albo

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 2118 del 17.02.2022), si richiede, ferma restando la diversa natura degli istituti della cancellazione e della radiazione, se la pendenza di numerosi procedimenti disciplinari, di diversa natura, a carico dell'iscritto, sempre contumace in tali processi disciplinari, che sanciscono il disinteresse dell'iscritto ad osservare le regole da tenere nell'esercizio della professione, quali, in particolare, la mancanza di riscontro alle richieste dell'Ordine, la mancanza di pec, l'irreperibilità, la morosità al pagamento delle quote, l'inosservanza dell'obbligo della formazione professionale continua, facciano venire meno, nel soggetto iscritto, il requisito della condotta irreprensibile, quale condizione necessaria per l'iscrizione, per cui si ritiene che il professionista possa essere radiato dall'albo. Si richiede se sia corretta tale interpretazione. Si osserva al riguardo quanto segue.

In via preliminare si evidenzia che la cancellazione e la radiazione sono istituti con presupposti e connotazioni del tutto diversi.

La cancellazione non è una sanzione disciplinare ex art. 52 del D. Lgs n. 139/05 e può essere pronunciata, in base al presupposto, sia dal Consiglio dell'Ordine (per incompatibilità professionale o perché è venuto meno in capo all'iscritto uno dei requisiti prescritti dall'art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 139/05, come ad esempio quello della residenza o del domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l'Ordine), sia dal Consiglio di Disciplina, quando ha per presupposto un precedente provvedimento di sospensione per morosità protrattosi per un anno senza che l'iscritto abbia provveduto a sanare la propria posizione contributiva (ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi).

In tutti questi casi, qualora venga meno il presupposto che ha determinato la cancellazione dall'albo del professionista, quest'ultimo ha la possibilità di poter chiedere in qualunque momento la re-iscrizione all'albo, ferma restando la previa verifica da parte dell'Ordine del possesso in capo al richiedente di tutti i requisiti prescritti dall'art. 36 del D. Lgs. n. 139/05.

La radiazione è invece il provvedimento sanzionatorio più grave tra quelli che possono essere emessi a carico dell'iscritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 dell'Ordinamento professionale, e può essere pronunciata esclusivamente dal Consiglio o dal Collegio di Disciplina all'esito di un procedimento disciplinare ed in presenza di fatti particolarmente gravi ed ostativi con la permanenza nell'Albo.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

Il provvedimento della radiazione comporta l'estromissione dall'albo dell'iscritto in modo permanente, fatto salvo quanto disposto dall'art. 57 del D. Lgs. n. 139/05, il quale prevede la possibilità di essere riammessi all'albo "purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione" e risulti "che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, condotta irreprensibile".

Premesso quanto sopra, in merito a quanto richiesto nel quesito *de quo*, si osserva che questo Consiglio Nazionale non può pronunciarsi in merito al tipo di provvedimento disciplinare che il Consiglio di Disciplina territoriale dovrebbe assumere nei confronti del professionista, atteso che al Consiglio di Disciplina territoriale compete in via esclusiva l'esercizio della funzione disciplinare territoriale ai sensi dell'art. 8, comma 1, del DPR n. 137/2012 e considerato altresì che il professionista, una volta attinto dal provvedimento disciplinare, potrebbe impugnare il medesimo innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale.

Con i migliori saluti

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vigani

